



**TRIBUNALE DI ROMA**  
**3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54**

Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru'  
all'udienza del 14/06/2023  
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **39321/2022**:

tra

OMISSIS tutti assistiti e difesi dall'avv. CINGARI MARIA

Parte ricorrente

contro

SECURITY SERVICE - S.R.L. con l'avv. CARDILLO ORESTE

Parte convenuta

ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio

OGGETTO: retribuzione

CONCLUSIONI: come da scritti in atti

Fatto e diritto

Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale; letto l'art. 132 n. 4 cpc; letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc

Con ricorso depositato il 13.12.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno esposto:

-di aver lavorato alle dipendenze di International Security Service Vigilanza S.p.A. con mansioni di guardia particolare giurata, inquadramento al livello IV del CCNL Istituti di Vigilanza privata;

-che il rapporto di lavoro si è interrotto per cambio appalto;

-che pertanto sono passati alle dipendenze della nuova società appaltatrice, Security Service s.r.l., continuando a lavorare presso il medesimo appalto;

-che a seguito del passaggio diretto hanno dovuto sostenere la spesa di € 16,00 per la voltura dei propri titoli di polizia (acquisto della marca da bollo) che ai sensi dell'art. 120 CCNL e dell'art. 21 del C.I. è a carico del datore di lavoro;

-che gli importi corrisposti da Security Service risultano inferiori a quelli effettivamente dovuti in virtù del CCNL servizi di vigilanza;



-che, in particolare, **non risulta corrisposto l'emolumento denominato "terzi elementi retributivi"** di cui all'art. 110 del CCNL ed il superminimo ex art. 31 CCNL;

-che il datore di lavoro non ha corrisposto correttamente neppure gli importi dovuti a titolo di superminimo qualificato come "acconto futuro aumento" di cui all'art. 109 del CCNL.

Tanto esposto, hanno convenuto in giudizio Security Service s.r.l., concludendo come in atti.

Si è tempestivamente costituita in giudizio la società convenuta contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 14.06.2023 la causa, previa acquisizione di note conclusive, è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo in calce sulla base delle seguenti motivazioni.

-2-

Non risultano in contestazione né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la Security Service s.r.l. a seguito di passaggio diretto "cambio appalto", in applicazione dell'art. 27 del CCNL Vigilanza privata (pacificamente applicato al rapporto di lavoro), **nè che i ricorrenti all'atto del passaggio alla società convenuta abbiano mantenuto il medesimo inquadramento e la stessa anzianità di servizio.**

Tanto chiarito, deve rilevarsi che a seguito della procedura di cambio appalto con passaggio diretto (che non configura un'ipotesi di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.) i ricorrenti sono stati assunti ex novo dalla società convenuta subentrante.

Sicché il nuovo datore di lavoro non è vincolato al mantenimento del trattamento retributivo percepito dal lavoratore prima del passaggio alle sue dipendenze (e tantopiù delle voci accessorie, quali il superminimo e l'assegno ad personam), a meno che tale obbligo non sia previsto dalle cd. clausole sociali contenute nel contratto di appalto o nel CCNL.

#### 2.1. le spese di voltura dei titoli.

L'art. 120 del CCNL Vigilanza prevede: *"Il costo per il rinnovo della concessione del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della relativa licenza di porto d'armi è a completo carico del datore di lavoro. Sono altresì a carico del datore di lavoro i rinnovi annui della tassa di tiro a segno nazionale. Le aziende s'impegnano, nell'ambito delle disposizioni locali e delle indicazioni emanate in materia dal Ministero dell'Interno, ad adoperarsi affinché i rinnovi delle documentazioni avvengano alle normali scadenze."* La disposizione è chiara nell'imputare al datore di lavoro le sole spese di rinnovo dei titoli di Polizia in quanto inerenti ad attività successiva alla assunzione (da effettuare ogni biennio ex art.138 TULPS) e, pertanto, inerente alla organizzazione e svolgimento dei rapporti di lavoro di cui è responsabile il datore di lavoro.

L'art.21 del Contratto Integrativo Territoriale ribadisce la medesima disposizione del CCNL Nazionale.



La spesa di voltura dei titoli rivendicata dai ricorrenti non può essere ricondotta nella previsione contrattuale collettiva in quanto concerne la procedura di autorizzazione per l'assunzione e non il rinnovo dei titoli.

Come detto, trattandosi di una nuova assunzione e non essendovi per l'impresa subentrante l'obbligo di mantenimento del trattamento goduto presso l'impresa cedente, le spese di voltura dei titoli non possono essere poste a carico della società convenuta.

2.2. Le somme rivendicate dai ricorrenti nel presente giudizio a titolo di differenze retributive discendono: 1) dal mancato riconoscimento dell'emolumento di cui all'art. 110 del CCNL e del superminimo di cui all'art. 31 del CCNL; 2) dalla mancata inclusione dell'emolumento di cui all'art. 109 del CCNL tra gli elementi fissi della retribuzione, con conseguente esclusione ai fini del calcolo della paga base e di tutti gli istituti diretti e differiti.

L'art.27 del CCNL Vigilanza dispone: “3. *Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal C.C.N.L., ivi compresi gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente C.C.N.L. e gli stessi, salvo quanto disposto al 4° comma dell'art. 31, saranno inquadrati ai livelli corrispondenti alla tipologia del servizio appaltato come disposti dallo stesso articolo. 4. Ad essi verranno mantenute l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro, nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo del numero di scatti previsti dal C.C.N.L., fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'Istituto subentrante.*”

I ricorrenti sostengono di aver diritto alla corresponsione delle somme richieste in ragione del criterio di invarianza la cui ratio, tuttavia, è quella di evitare che a seguito di variazione del CCNL applicato possa avvenire a una riduzione del salario dei lavoratori.

La disposizione contrattuale non garantisce, al contrario, lo stesso trattamento retributivo e normativo assicurato dalla cessante al di fuori delle specifiche ipotesi ivi contemplate.

Le singole voci retributive richieste devono perciò essere valutate secondo le specifiche disposizioni contrattuali collettive che le disciplinano.

2.2.1. L'art. 110 del c.c.n.l. prevede: “ *Con effetto dal 1° gennaio 1996 i terzi elementi o gli elementi aggiuntivi aventi la stessa natura, ove esistenti, e fino ad un massimo di 20,66 Euro sono trasformati in assegno ad personam da corrispondersi esclusivamente al personale in forza alla data del 31 dicembre 1995. L'assegno ad personam di cui sopra concorre a formare la normale retribuzione di cui all'art. 105 del presente CCNL.* ”.

L'art. 105, a sua volta, dispone: “*Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi:*

- 1. salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106;*
- 2. eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110;*
- 3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111”.*



I ricorrenti, tutti in forza alla data del 31 dicembre 1995, hanno percepito l'emolumento in questione alle dipendenze della precedente società appaltatrice, come emerge dai cedolini paga prodotti dai lavoratori: Voce "terzo elemento" (doc. 8.)

Ai sensi dell'art. 27 del CCNL, ai lavoratori assunti con la procedura c.d. di cambio appalto deve essere garantito "il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL", dunque anche i "terzi elementi" di cui all'art. 110 ccnl.

La società convenuta afferma che i ricorrenti non avrebbero provato di non rientrare nell'eccezione di cui all'art. 31, u.c. comma, del CCNL.

L'art. 127 citato effettivamente fa riferimento agli "ad personam non assorbibili di cui all'art. 31, ultimo comma del presente c.c.n.l.": la società opponente ne ricava quindi che non possono ritenersi assorbiti nella paga base conglobata solo i superminimi di cui alla pagina 40 del c.c.n.l., vale a dire solo ai superminimi riconosciuti in caso di attribuzione di un livello diverso dal precedente, seguito dell'abolizione dei livelli 4 super e 3 super.

Pertanto, il superminimo riconosciuto al ricorrente, che è sempre rimasto nel 4 livello, sarebbe riassorbibile nella paga base conglobata.

Tali considerazioni non possono essere condivise.

La pagina 40 del c.c.n.l. contiene l'ultima parte dell'art. 31 del c.c.n.l., norma che concerne la classificazione del personale, ed in particolare la norma transitoria in base a cui "*... le differenze tra il trattamento economico del personale già inquadrato secondo il precedente sistema classificatorio, ivi compreso il "livello terzo super" e quelli previsti dal presente contratto per i livelli di inquadramento stabiliti dal nuovo sistema, restano acquisite quali trattamenti ad personam non assorbibili...*".

Si tratta di specifici superminimi, diversi rispetto a quello riconosciuto al ricorrente: non si può, quindi, ritenere che le previsioni dell'art. 31 citato incidano sulla disciplina degli altri superminimi".

Spetta, pertanto, ai ricorrenti l'emolumento retributivo previsto dall'art. 110 CCNL.

2.2.2. Quanto agli importi rivendicati a titolo di "Copertura economica", si osserva come questo Tribunale si sia già pronunciato sulla questione della natura della indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 109 del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata con sentenze n. 4813/2021 del 19/05/2021, n. 7623/2021 del 27/9/2021 e n. 9023/2021 del 03/11/2021, che si condividono e qui integralmente si richiamano, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. C.p.c.

Nello stesso senso, d'altro canto, si era già espresso il Tribunale di Milano, rilevando che "per il tenore dell'art. 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario normale" di cui all'art. 105", sicché "è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 è stata considerata dalla parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la retribuzione normale di lavoro", sottolineando anche che "diversamente da altri casi, le parti



collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione, in questa ipotesi, la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. sent. N. 14595 del 2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso CCNL nel senso appena esposto” (Tribunale di Milano n. 2241/2019 e n. 2238/2018).

Invero, l'articolo 109 del C.C.N.L. 2013, rubricato "Copertura Economica", prevede testualmente: *“Le parti al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1° marzo 2016 a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri incrementi”*.

Vale osservare come il precedente articolo 105, rubricato “Retribuzione normale”, preveda che: *“Per normale retribuzione si intende a tutti gli effetti previsti dal presente Contratto quella costituita dai seguenti elementi: 1. salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata) di cui al successivo art. 106;*

*2. eventuali terzi elementi di cui al successivo art. 110; 3. eventuali scatti di anzianità di cui al successivo art. 111”*.

Infine, l'articolo 106, rubricato “Salario unico nazionale (paga base tabellare conglobata)”, stabilisce che *“Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente ....”*.

Sicché, in forza di un'interpretazione testuale delle norme citate, non v'è dubbio che la paga base conglobata di cui all'articolo 106 includa l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del salario normale di cui all'articolo 105.

Ritiene, in conseguenza, il Tribunale, in accordo con i precedenti citati, che l'emolumento oggetto di causa, di cui all'articolo 109, coincida con quello denominato “indennità di vacanza contrattuale”, espressamente previsto “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo” (articolo 109) e che esso abbia natura puramente retributiva, essendo specificato che *“gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”* (articolo 109).

D'altro canto, palesemente diversa è la ratio dell'articolo 142 del C.C.N.L., infatti rubricato “Una Tantum”, il quale prevede che *“Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano non di meno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1° gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di*



*una tantum del complessivo importo di euro 450 (...)” essendo, poi, specificato che: “Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto”.*

La norma, come si vede, prevede l'erogazione di una somma una tantum dell'importo di € 450 a copertura del precedente periodo di vacanza contrattuale, dall'1/1/2009 al 31/1/2013, in relazione alla quale è espressamente specificato che, per la ratio indicata, essa non possa essere utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale.

Sicché, nel contesto del medesimo C.C.N.L., appare ben diversa la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale, di cui all'articolo 109, in vista della scadenza del contratto, e dell'una tantum, di cui all'articolo 142, invece prevista a copertura del precedente periodo di vacanza (1/1/2009- 31/1/2013).

Sulla scorta di tali considerazioni, l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'articolo 109 C.C.N.L. deve includersi nel salario unico di cui all'articolo 106 e, perciò, nella retribuzione normale di cui all'articolo 105, che tale salario unico comprende, con la conseguenza che essa incide su ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la retribuzione normale di lavoro.

Il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti deve, conseguentemente, essere accolto per quanto di ragione, con l'accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto l'emolumento retributivo previsto dall'art. 110 CCNL e la indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 del C.C.N.L. Vigilanza Privata nonché alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dall'incidenza della medesima sui singoli istituti, sin dalla data di assunzione.

In assenza di specifiche contestazione dei conteggi prodotti dai ricorrenti la società convenuta deve essere condannata al pagamento delle somme analiticamente indicate in dispositivo.

In assenza di specifica dimostrazione della sussistenza di danni patrimoniali e/o non patrimoniali derivanti dall'omesso riconoscimento delle voci contrattuali indicate, deve essere respinta ogni domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti.

Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, con riguardo allo scaglione di valore della causa e al numero dei ricorrenti.

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che la Security Service s.r.l. ha omesso di corrispondere in busta paga a OMISSIS il “terzo elemento” di cui all'art. 110 CCNL) e a OMISSIS il “superminimo” di cui all'art. 31 CCNL e “l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 CCNL;



per l'effetto condanna la Security Service s.r.l. a corrispondere a OMISSIS la somma di € 119,28; a OMISSIS la somma di € 850,51; a OMISSIS la somma di € 346,91, a OMISSIS la somma di € 306,03 con rivalutazione ed interessi;

respinge nel resto il ricorso.

Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.200,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,

Roma, 14/06/2023

Il Giudice  
Tiziana Orru'

